

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite, la strategia italiana per gli SDGs e le persone con disabilità

L'approvazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) da parte dell'assemblea delle Nazioni Unite (25 settembre 2015) ha posto in evidenza la necessità di fare un salto di qualità nella definizione di politiche di sviluppo in tutti i paesi delle Nazioni Unite. Le strategie in passato si limitavano a fissare obiettivi che non avevano legami tra di loro (eradicare la povertà, intervenire sui disastri umani e naturali, combattere i cambiamenti climatici, realizzare politiche di sviluppo) oggi invece è cresciuta la consapevolezza che tutti questi elementi critici hanno uno stretto legame tra loro: infatti i disastri colpiscono lo sviluppo e aggravano le condizioni di povertà, lo sviluppo economico deve includere tutti i cittadini, senza lasciare nessuno indietro e prevenire i disastri e ridurre le emissioni di CO₂, e così via. Questo documento inoltre impegna i governi ad includere nelle decisioni sia di politica interna sia di intervento nella cooperazione internazionale gli elementi contenuti negli SDGs. Al contrario dell'iniziativa globale precedente, gli Obiettivi del Millennio, le Nazioni Unite, sulla base dell'approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)¹, ratificata dall'Italia con la legge 18/20 del 2009 e dall'Unione Europea nel gennaio 2011, ha incluso le persone con disabilità in tutto il documento, quando ha parlato che "nessuno rimanga indietro". In particolare le persone con disabilità sono citate in 8 punti del documento. Vediamoli da vicino.

Intanto viene sottolineato l'**importanza di tutti gli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani** (tra cui la CRPD) e l'impegno degli stati a rispettare la carta delle Nazioni Unite, che sottolinea che i paesi membri devono «rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti», anche per le persone con disabilità (**punto 19**). Nello stesso tempo il **punto 23** afferma che **tutte le persone vulnerabili** (cita le persone con disabilità) **devono essere rafforzate nelle loro capacità e nella partecipazione alla società** e che gli stati devono prendere **più forti ed effettive misure per rimuovere ostacoli e resistenze e rafforzare il sostegno ai bisogni speciali** anche in situazioni di aiuti umanitari. Tutte le persone (anche quelle con disabilità) – recita il **punto 25** – devono «**avere accesso alle opportunità di apprendimento che li aiutino ad acquisire le conoscenze e le competenze** necessarie per accrescere le opportunità e la partecipazione piena nella società».

Continuando, all'interno dell'obiettivo **4 (Assicurare un'educazione di qualità inclusiva e equa e promuovere l'apprendimento per tutta la vita come opportunità per tutti)**, il **punto 4.5** impegna «entro il 2030 ad **eliminare nell'educazione le disparità di genere e assicurare eguale accesso a tutti i livelli di educazione e formazione professionale** a tutti i gruppi vulnerabili includendo le persone con disabilità». Il **punto 4.a** chiede che di «**costruire e aggiornare i sostegni educativi sensibili ai minori, alla disabilità ed al genere**, e offrire un ambiente sicuro, non violento inclusivo ed effettivo per tutti».

All'interno dell'**Obiettivo 8 (Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un impiego pieno e produttivo ed un lavoro dignitoso per tutti)** il **punto 8.5** dichiara che «entro il 2030, (bisogna) **conseguire un impiego pieno e produttivo e un lavoro dignitoso per tutti gli uomini e donne, includendo i giovani e le persone con disabilità**, e una retribuzione eguale per lavori di eguale valore»

Anche l'**Obiettivo 10 (Ridurre l'ineguaglianza all'interno e tra i paesi)** prevede al **punto 10.2** che «entro il 2030, (è necessario) **rafforzare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti**, senza distinzioni di età, sesso, disabilità, razza, provenienza etnica, origini, religione o economica o di altro status».

L'**Obiettivo 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili)** al **punto 11.2** recita che «entro il 2030, (bisogna) offrire **accesso ad un sistema di trasporti sicuro, economico, accessibile e sostenibile per tutti**, accrescendo la sicurezza sulle strade, espandendo considerevolmente il trasporto pubblico, con speciale attenzione ai bisogni di coloro che sono in situazioni di vulnerabilità come le persone con disabilità». Anche il **punto 11.7** sottolinea che è necessario «entro il 2030, **fornire l'accesso universale a spazi pubblici e verdi sicuri, inclusivi ed accessibili**, in particolare per le persone con disabilità».

Sulle **Attività Sistemiche**, il documento nell'area del **Partenariato multistakeholders** al **punto 17.18** afferma che «entro il 2020, (si deve) aumentare il sostegno alla costruzione di competenze per i paesi in via di sviluppo (...) per **accrescere in maniera significativa la disponibilità di dati di alta qualità, tempestivi e affidabili disaggregati per** reddito, genere, età, razza, provenienza etnica, status migratorio, **disabilità**, provenienza geografica e altre caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale».

Infine il **punto 74** sottolinea che «i processi di follow-up e revisione a tutti i livelli saranno guidati dai seguenti principi:

g. Essi saranno rigorosi e basati su prove, informati con valutazioni di indicatori paese e dati di alta qualità, accessibili, tempestivi, affidabili e **disaggregati per** reddito, genere, età, razza, provenienza etnica, status migratorio, **disabilità**, provenienza geografica e altre caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale».

La lista di queste indicazioni tocca molti temi che riguardano tradizionali richieste delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie. Purtroppo nel documento di strategia italiana il tema della disabilità è solamente citato.

Infatti analizzando il documento elaborato dal governo vi ritroviamo solo le citazioni inserite nel documento dell'ONU sugli SDGs, con i riferimenti al testo dell'agenda 2030 con le seguenti citazioni: ai minori con disabilità (pag. 14) nell'area della Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze, in quella della Povertà (pag. 21), in quella dell'occupazione (pag. 25), dell'educazione (pag. 27), della lotta alla devianza (pag. 28), delle prestazioni ambientali e antisismiche di edifici, infrastrutture e spazi aperti (pag. 52), della rigenerazione delle città e garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni (pag. 53), del ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali (pag. 54), dell'incremento dell'occupazione sostenibile e di qualità (pag. 64), della promozione della fiscalità ambientale (pag. 67), dell'accoglienza di migranti e richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose (pag. 84), dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione (pag. 85), del contrastare la discriminazione di genere e garantire la parità di diritti (pag. 87), del combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità (pag. 88) e poi a pag. 95 e a pag. 100. riprendendo temi sopra indicati.

Infatti se leggiamo gli obiettivi da conseguire le persone con disabilità non sono incluse in una logica di mainstreaming, così come negli indicatori secondari correlati.

Le presenti osservazioni sono elaborate tenendo conto delle osservazioni conclusive² del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite al rapporto italiano di applicazione della CRPD che l'Italia dovrebbe implementare per tutelare i diritti umani delle persone con disabilità.

Indichiamo di seguito i temi relativi alle persone on disabilità che dovrebbero essere inclusi nella strategia italiana sugli SDGs,

PERSONE

I. Azzerare la povertà e ridurre l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali

I.1. Abbattere la percentuale di popolazione a rischio povertà

La condizione di disabilità è inscritta in un circolo vizioso: essa infatti è causa ed effetto di povertà. Causa perché per la maniera in cui le società moderne ancora trattano le persone con disabilità produce esclusione sociale, limitazione all'accesso ai diritti, ostacoli e barriere alla fruizione di spazi, beni e servizi. Questo crea impoverimento sociale nel riconoscimento dei loro diritti e impoverimento soggettivo nelle capacità e opportunità di accesso a beni, servizi, diritti e nella partecipazione alle decisioni che riguardano la società. Tale condizione derivante da trattamenti discriminatori produce, a sua volta, povertà economica, per i costi più elevati a cui sono sottoposte le persone con disabilità per accedere a diritti, beni e servizi, producendo quindi mancanza di pari opportunità rispetto alle altre persone. Il circolo è ulteriormente aggravato dal fatto che più che sommarsi i due processi si moltiplicano, accrescendo in maniera esponenziale le due forme di povertà. Nel Regno Unito è stata realizzata una ricerca che ha fatto emergere che una famiglia che ha al proprio interno una persona con disabilità ha il doppio di probabilità di diventare povera rispetto ad un'altra famiglia, perché ha dei costi aggiuntivi, a volte pesanti.

Il circuito negativo di disabilità e povertà – se non è supportato da politiche di inclusione – accresce l'impoverimento delle persone con disabilità (e delle loro famiglie) rispetto agli altri cittadini. Se cresce il divario tra ricchi e poveri dunque, cresce il divario tra le persone con disabilità e la possibilità di godere di tutti i diritti su base di eguaglianza con gli altri cittadini.

Quale conseguenza trarre da queste considerazioni rispetto alle politiche che riguardano le persone con disabilità?

Queste persone (e le loro famiglie) dovrebbero essere uno dei maggiori target della lotta alla povertà (nel miliardo di persone con disabilità nel mondo si annida almeno ¼ di tutti i poveri del mondo). Le politiche della povertà ne tengono conto? Purtroppo solo in piccola parte.

Osservazioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite: all'articolo 7 della CRPD:

18. Il Comitato raccomanda che le politiche volte ad affrontare la povertà infantile includano specificatamente i minori con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative e che il monitoraggio della loro attuazione e dei livelli di povertà tra i minori con disabilità avvenga in stretta consultazione con i minori e le loro famiglie che vivono in situazione di povertà .

E all'articolo 28:

72. il Comitato raccomanda allo Stato parte di ispirarsi all'articolo 28 della Convenzione nell'attuazione dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n 10, punto 10.2, includendo anche la disabilità nelle sue politiche di riduzione della povertà.

Proposte

1. Inserire nel target di popolazione a rischio di povertà le persone con disabilità, attraverso politiche appropriate che intervengano per garantire la copertura dei costi aggiuntivi che una società piena di barriere, ostacoli e discriminazioni produce

Inserire negli indicatori i costi aggiuntivi che le persone con disabilità devono sostenere per poter partecipare come gli altri cittadini ai diritti e la vita di comunità.

II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano

II.1 Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione

II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità (vedi Prosperità)

Secondo la VII Relazione al parlamento sull'applicazione della legge 68/99 sull'occupazione delle persone con disabilità³ negli ultimi anni l'occupazione annuale di queste persone è scesa di oltre il 30% (solo 18.295, il trend più basso dal 2004); le statistiche sulla materia sono disponibili solo ogni 2 anni, al contrario dell'occupazione ordinaria, con dati ogni 3 mesi. Tra i dati disponibili risulta assente il tasso di disoccupazione complessivo delle persone con disabilità. Secondo una stima della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità è di oltre l'80%⁴ a fronte di un tasso di disoccupazione nel mercato ordinario dell'11,9%); una riduzione delle dotazioni finanziarie di circa 70%; solo il 40,7% degli avviati al lavoro è di sesso femminile. Di recente è stata approvata una legislazione che ha riformato positivamente la legge 68/99, la quale però, basata sul regime delle quote riservate alle persone con disabilità nelle aziende pubbliche e private, risulta largamente inadeguata (i posti disponibili nelle aziende, nel 2013 ammontavano solo al 6,1% dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento). Oltre a una mancanza di accessibilità nelle strutture che ospitano i centri per l'impiego (nel 2008 risultavano con

³ VII Relazione al parlamento sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (Anni 2012- 2013). Presentata al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (Poletti), trasmesso alla presidenza il 4 agosto 2015. Camera dei deputati, DOC CLXXVIII, n. 1.

⁴ Vedi il sito web www.condicio.it

barriere architettoniche il 25% dei centri per l'impiego⁵), molti servizi provinciali non sono in grado di gestire il collocamento mirato (art 2 della legge), inserendo la persone con disabilità adatta al posto di lavoro compatibile con le loro competenze e capacità.

Nell'impiego è importante sottolineare che le donne subiscono una doppia discriminazione. Nella Settima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Anni 2012–2013⁶ pubblicata nel 2014 si evidenzia che le iscrizioni (728.326) all' Elenco Unico Provinciale⁷ risultano maggiori quelle maschili (52,6%) rispetto a quelle femminili (47,4%). In merito agli avviamenti al lavoro i dati su base nazionale mostrano come le donne rappresentino il 41,5% degli avviamenti realizzati nel 2012 (D 7.941 U 11.173) che scendono al 40,5% nel 2013 (D 7.453 U 10.842). Il valore del gender gap⁸ che nel 2012 era di 29% e nel 2013 del 31% è nuovamente a sfavore delle donne. Anche la percentuale di risoluzioni di contratto vede inalterate le percentuali riferite alle donne con disabilità (43%).

Sebbene le fonti di dati relative all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità siano molteplici, sia a livello centrale sia a livello territoriale, queste non consentono ancora di verificare in modo omogeneo, né a livello territoriale né temporale, la reale efficacia della normativa sull'inserimento lavorativo⁹. L' ISTAT Istituto Statale di Statistica (Persone di 15 anni e più per presenza di disabilità e condizione professionale dichiarata (per 100 persone con le stesse caratteristiche per sesso)¹⁰, riporta un dato del 2013 che indica tra i maschi (15-44) senza disabilità un tasso di occupazione del 62,7% e tra i maschi con disabilità un tasso di occupazione del 24,8% mentre tra i maschi (45-64) senza disabilità un tasso di occupazione del 71,2% e del 23% tra i maschi con disabilità. Per quanto riguarda le donne (15-44) senza disabilità riporta un tasso di occupazione del 46,3% mentre per le donne con disabilità il 20,4%. Per le donne (45-64) senza disabilità il tasso di occupazione è del 46,7% mentre per le donne con disabilità il 14%¹¹.

5 V Relazione al parlamento sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (Anni 2008-2009).

6 Camera dei Deputati, Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (anni 2012 e 2013, pagine 111-135) http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/178/001/INTERO.pdf

7 Istituito dalla Legge 68/99 articolo 8

8 Gender gap, ossia la differenza percentuale tra i valori riferibili a uomini e donne per lo stesso item - in questo caso gli avviamenti. L'aumento di questa misura differenziale testimonia che le variazioni intercorse tra le due annualità, siano esse in positivo o in negativo, non sono state equamente distribuite tra i due generi.

9 ISTAT, *La disabilità in Italia Il quadro della statistica ufficiale*, 2009, pagina 102

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100513_00/arg_09_37_la_disabilita_in_Italia.pdf

10 ISTAT, *Disabilità in cifre*, 2013, [http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2i5Y4Y&a2=-&n=\\$\\$\\$909\\$\\$\\$\\$&o=1R1M&v=1UT0904M0ANE00000010000&p=0&sp=null&l=0&exp=0](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2i5Y4Y&a2=-&n=$$$909$$$$&o=1R1M&v=1UT0904M0ANE00000010000&p=0&sp=null&l=0&exp=0)

11 I L'ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, offre occupazione e tasso di disoccupazione su base mensile, i loro valori assoluti e la percentuale dei tassi di donne e uomini per le due condizioni. Purtroppo non è precisato se tali numeri sono donne con disabilità che lavorano.

ISTAT, *Disabilità in cifre*, 2005,

[http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=uAmM8I8&a2=_y&n=\\$\\$\\$909\\$\\$\\$\\$&o=1R1M&v=1UL0904O0ANE0000000010000&p=0&sp=null&l=1&exp=0](http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=uAmM8I8&a2=_y&n=$$$909$$$$&o=1R1M&v=1UL0904O0ANE0000000010000&p=0&sp=null&l=1&exp=0)

La recente iniziativa europea di sostegno all'occupazione giovanile, "Garanzia giovani", non ha trovato in Italia una regolamentazione che permettesse alle persone con disabilità di usufruirne. Infatti, nonostante un generico riferimento nella regolamentazione nazionale, la gran parte dei siti web regionali dove i disoccupati dovevano iscriversi risultava non rispettosa delle regolamentazioni sull'accessibilità di cui alla legge 4/2004 (WAI), non erano previsti nel budget sostegni adeguati alle persone con disabilità che si iscrivevano (tutoraggio, accomodamenti ragionevoli).

Osservazioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite: all'articolo 27 della CRPD:

70. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di ispirarsi all'articolo 27 della Convenzione nell'applicazione dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile no. 8, punto 8.5 per garantire il conseguimento di un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso a tutti, comprese le persone con disabilità, e pari retribuzione a parità di mansione. Inoltre lo Stato parte deve attuare misure specifiche per affrontare il basso livello occupazionale delle donne con disabilità. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rimuovere qualsiasi legislazione che limita il diritto delle persone con disabilità a svolgere qualsiasi professione in base alla loro disabilità.

Proposte

1. Includere nel target di popolazione su cui ridurre la disoccupazione le persone con disabilità, con particolare attenzione alle donne con disabilità, inserendole in tutte le politiche attive del lavoro e fondi appropriati per favorire interventi di sostegno per l'adeguamento dei luoghi e posti di lavoro

2. Qualificare i servizi per l'impiego con competenze e professionalità per il job coaching delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone che richiedono sostegni più intensi.

Inserire negli indicatori la valutazione del mainstreaming della disabilità nelle politiche attive del lavoro disaggregato per sesso, verificando se vi sono fondi appropriati per favorire interventi di sostegno per l'adeguamento dei luoghi e posti di lavoro

II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale

Le misure di austerità adottate nel 2011 hanno comportato un taglio netto e radicale sulla spesa destinata ai servizi sociali, già molto bassa nel nostro Paese. Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali passava dai 2 miliardi e 527 milioni del 2008 ai 312.992.666 del 2015, di cui solo 278.192.953 destinati alla regioni e alle Province Autonome¹². Secondo i

12 <http://www.regioni.it/newsletter/n-2778/del-04-08-2015/dossier-politiche-sociali-aggiornamenti-dopo-la-legge-di-stabilita-14246/>

dati Eurostat del 2009, l'Italia spendeva per la disabilità 438 euro pro-capite annui, contro la media europea dei 27 stati membri di 531 euro. Nel confronto con gli altri grandi Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna), il dato italiano risultava superiore solo alla Spagna (395 euro annui pro-capite). Colpisce soprattutto la spesa destinata ai servizi rivolti alle persone con disabilità: solo 23 euro pro-capite annui, meno di un quinto della spesa media europea (125 euro) e pari a meno della metà del dato spagnolo (55 euro)¹³.

A causa delle politiche di austerità, nel Programma d'Azione Biennale sulla disabilità per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (PAB)¹⁴ per la promozione e l'implementazione della Convenzione sono previste esclusivamente azioni a costo zero. Nessuna risorsa economica è stata destinata all'implementazione della Convenzione, né al sostegno alla partecipazione delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità alla stesura, implementazione e monitoraggio delle legislazioni, delle politiche e delle azioni che concernono le persone con disabilità, a tutti i livelli di governo. Il PON (Piano Operativo Nazionale) 2014-2020 sull'uso del Fondo sociale Europeo, pur riconoscendo la condizionalità ex-ante G.3 "Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità", non indica esplicitamente le persone con disabilità fra le priorità di investimento dell'Asse 3 "Sistemi e modelli di intervento sociale", cui si applica la condizionalità G.3, contrariamente ad altre popolazioni discriminate, esplicitamente menzionate, non prevede linee di finanziamento specifiche per l'implementazione della Convenzione. Di conseguenza, la grande maggioranza delle azioni previste dal PAB non sono state ad oggi implementate.

Osservazioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite: all'articolo 1 della CRPD:

6. Il Comitato raccomanda di adottare un concetto di disabilità in linea con la Convenzione e di garantire che la normativa sia posta in atto e incorpori il nuovo concetto in modo omogeneo a tutti i livelli di governo, regionali e territoriali.

Proposte

1. Operare una revisione completa delle legislazioni nazionale e regionali nell'ottica di armonizzare le definizioni di disabilità e di persona con disabilità e di necessità di sostegno intensivo in sostituzione delle definizioni esistenti nella legislazione e nelle normative nazionale e regionali di invalidità, handicap, minorazione, ecc., di gravità e di non-autosufficienza in conformità con la Convenzione ONU, e integrarvi una definizione di accomodamento ragionevole conforme alla Convenzione ONU, nonché le definizioni di linguaggio dei segni e delle altre modalità di espressione non verbale come valide forme di comunicazione.
2. Destinare finanziamenti adeguati alla realizzazione delle azioni inserite nel Piano d'Azione nazionale per implementare la Convenzione entro una scadenza ragionevole, compresa l'istituzione di un Organismo Nazionale per I Diritti Umani e di un

¹³ Fondazione Serono, Censis, *I Bisogni ignorati delle persone con disabilità*, 2012

¹⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 Adozione *del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*,

http://www.osservatoriodisabilita.it/images/documenti/programma_d_azione.pdf

meccanismo indipendente di monitoraggio della Convenzione. Adottare le misure necessarie per instaurare una consultazione strutturata e significativa con le persone con disabilità, comprese le donne e i bambini, attraverso le loro associazioni rappresentative, con finanziamenti sufficienti per realizzarne l'empowerment e la partecipazione attiva.

3. Dare il via a una riforma delle normative che regolano il processo di accertamento e valutazione della disabilità che tenga conto della componente ambientale della disabilità, in conformità con l'approccio della Convenzione basato sui diritti umani.
4. Definire e adottare livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) in una prospettiva di favorire l'inclusione delle persone con disabilità, non di semplice assistenza.

Inserire tra gli indicatori l'incremento delle spese sociali nazionali e regionali, l'istituzione di un Organismo Nazionale per i Diritti Umani, la definizione e adozione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS).

PIANETA

III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori

L'intervento in emergenza in Italia prevede un coordinamento nazionale effettuato dal Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'intervento delle Protezioni Civili regionali e locali, secondo le aree geografiche colpite da calamità. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a elaborare un piano di emergenza preventivo per affrontare le differenti situazioni. Recentemente una ricerca della Protezione Civile nazionale ha fatto emergere che su 400 comuni intervistati nessuno prevedeva specifiche progettazioni indirizzate alle persone con disabilità. A parte le regolamentazioni definite dai vigili del fuoco (vedi punto 27 del rapporto nazionale), non esistono regolamentazioni della protezione civile nazionale che indichino come includere le persone con disabilità negli interventi di emergenza, frequenti in Italia (terremoti, inondazioni, incidenti industriali, catastrofi create dall'uomo). Recentemente nella conferenza delle Nazioni Unite di Sendai dedicata alla riduzione dei rischi da disastro, il documento finale approvato (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction¹⁵) sottolinea la necessità di includere le persone con disabilità tra i target più vulnerabili, di coinvolgere le associazioni di persone con disabilità nella progettazione e realizzazione degli interventi e di raccogliere statistiche disaggregate su questa popolazione quando colpita da situazioni di emergenza. La Protezione Civile Nazionale non ha regolamentato i suoi interventi (Linee guida per la prima assistenza, l'evacuazione e l'accoglienza temporanea, formazione del personale, coinvolgimento delle associazioni) verso questa popolazione, che rappresenta il 16% della sua popolazione (dati dell'Unione Europea).

Proposte

¹⁵ <http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291>

1. Includere le persone con disabilità nelle attività legate agli interventi in caso di emergenza e disastri attraverso regolamentazioni appropriate e raccolta di dati disaggregati.

2. Coinvolgere le associazioni di persone con disabilità nella progettazione, formazione del personale e realizzazione degli interventi in caso di emergenze.

Inserire negli indicatori il livello di inclusione nelle politiche di prevenzione dei rischi di disastro delle persone con disabilità

III. Creare comunità e territori resilienti custodire i paesaggi e i beni culturali

III.3 Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni

L'applicazione della normativa per la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e nei luoghi aperti al pubblico è spesso disattesa. Frequenti sono le denunce di violazione della normativa per gli edifici pubblici, per gli esercizi commerciali, i trasporti, l'accessibilità dei siti web pubblici¹⁶. Infatti nonostante i progressi degli ultimi anni, rimane ancora vasto il numero di inadempienze, spesso non monitorate e controllate, se non per la denuncia dei diretti interessati.

La distanza tra la legislazione e l'implementazione pratica delle più importanti misure è drammaticamente vissuta dalle persone con disabilità nel campo dell'accessibilità. Sono spesso ignorate, a causa della mancanza di consapevolezza e di competenza professionale da parte delle autorità pubbliche e dei responsabili, le misure volte a identificare ed eliminare le barriere all'accessibilità nei settori dell'ambiente costruito, dei trasporti, dell'informazione e della comunicazione ed in molti dei servizi e strutture pubblici o aperti al pubblico. L'accessibilità degli ambienti architettonici ed urbani è molto limitata, i sistemi di trasporto pubblico sono sovente antiquati e perciò inaccessibili; informazioni, comunicazioni e altri servizi, come quelli elettronici e di emergenza non rispondono ai bisogni della maggioranza delle persone con disabilità. Le linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi pubblici o aperti al pubblico sono per la maggior parte disattese, la formazione dei professionisti nel campo dell'accessibilità non è inclusa nella formazione curricolare degli architetti ed ingegneri e di coloro che sviluppano hardware e software. Sono quasi inesistenti le informazioni per le persone sorde nel linguaggio dei segni, in Braille per le persone cieche, in caratteri ingranditi per le persone ipovedenti e in linguaggio facile da leggere e comprendere (easy-to-read) per persone con disabilità di apprendimento o cognitive. Non sono sufficientemente promossi e sostenuti la progettazione e lo sviluppo, così come la disponibilità e la facilità di uso, di beni e servizi sulla base del principio dell'"universal design" in modo da rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie, comprese i

¹⁶vedi il sito <http://www.superando.it/?s=barriere+architettoniche>

le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli ausili per la mobilità e le tecnologie assistive. Una grande quantità di prodotti e servizi essenziali che sono comunemente usati dalle persone non disabili sono ancora di difficile fruibilità per le persone con disabilità: computer e sistemi operativi e applicazioni, sportelli automatici per prelievi e pagamenti (ATM), biglietterie automatiche e macchine per il check-in automatico, elettrodomestici con comando a schermo a tocco, apparecchi televisivi digitali e i relativi servizi, servizi di comunicazione audiovisivi e relativi strumenti, servizi bancari on line, libri elettronici e servizi di e-commerce. I siti web pubblici o che forniscono servizi al pubblico sono ancora prevalentemente inaccessibili nonostante una legislazione vincolante in materia e lo stesso vale per i libri di testo elettronici per gli studenti non vedenti.

Questa situazione problematica presenta due aspetti critici su cui è possibile intervenire, permettendo di migliorare la situazione. La prima è la mancanza di una formazione curricolare nella formazione degli architetti, ingegneri e geometri. Infatti la formazione in questo ambito è solamente specialistica (master e corsi di perfezionamento), per cui la gran parte degli operatori del settore leggono la normativa solo come un vincolo (e spesso la interpretano male), piuttosto che come un elemento che favorisce la partecipazione e la cittadinanza piena. Altro elemento è quello relativo al monitoraggio delle normative, in particolare sui trasporti. L'Unione europea negli ultimi 15 anni ha approvato direttive e regolamentazioni che sono intervenute nel campo del trasporto aereo, ferroviario, su gomma, su fune e su acqua, introducendo standard di accessibilità obbligatori per aeroporti, treni, autobus urbani, navi. Purtroppo, nonostante esistano dati sul numero di passeggeri assistiti, sul rinnovo del parco macchine, sulle stazioni accessibili, etc. questi non vengono raccolti ed elaborati. Così mancano statistiche sul livello di implementazione della Convenzione ONU nel campo dei trasporti (nazionali, regionali e locali) e sull'appropriato uso delle risorse rispettose di queste norme, elemento essenziale per garantire e monitorare il livello di accessibilità. Anche nell'utilizzo dei Fondi Strutturali Europei (vincolati nell'uso al rispetto del criterio di accessibilità per le persone con disabilità) mancano dati dettagliati sul rispetto delle norme in materia.

Un gap significativo è rappresentato dalla carenza di monitoraggio del numero e della qualità dell'accessibilità dei servizi offerti, così come dei professionisti che abbiano ottenuto una certificazione professionale nel campo delle soluzioni architettoniche accessibili o dell'accessibilità alle comunicazioni ed informazioni su supporto elettronico. Le organizzazioni di persone con disabilità ed i loro esperti non sono coinvolti nella valutazione qualitativa delle procedure e, inoltre, non vengono misurati i progressi realizzati, constatando ancora che le politiche di accessibilità incluse in un quadro di riferimento sociale, laddove esistano, non sono basate su dati certi e spesso non rappresentano delle priorità.

Osservazioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite: all'articolo 9 della CRPD:

22. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare la raccolta dei dati e gli strumenti di monitoraggio e sanzionatori, anche nel contesto delle normative e delle politiche sugli appalti pubblici, per garantire che vengano rispettati gli standard di accessibilità. Tutto ciò deve includere l'accessibilità dei siti web, dei servizi di emergenza, del trasporto pubblico, degli edifici e delle infrastrutture. Il Comitato raccomanda allo

Stato parte di prestare attenzione ai collegamenti tra l'articolo 9 della Convenzione e il Commento Generale no 2 del Comitato (2014) sulla accessibilità così come l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 11, punti 11.2 e 11.7 per garantire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, economicamente accessibili e sostenibili per tutti, in particolare potenziando il trasporto pubblico, con speciale attenzione alle esigenze delle persone con disabilità; di fornire inoltre un accesso sicuro e inclusivo agli spazi verdi e pubblici per tutti, in particolare per le persone con disabilità.

24. Il Comitato raccomanda che tutte le persone con disabilità in arrivo nello Stato parte possano accedere ai servizi in condizioni di parità con gli altri e che quelli con disabilità psico-sociali ricevano adeguato sostegno e riabilitazione con modalità rafforzate. Il Comitato raccomanda la ratifica della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie nonché la Carta del 2016 sull'inclusione delle persone con disabilità nelle azioni di natura umanitaria.

Proposte

1. Introdurre nella formazione curriculare di architetti, ingegneri e professionisti qualificati nella comunicazione e dei controllori il tema del rispetto delle norme sull'accessibilità e la rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e comunicative e sensibilizzare le autorità pubbliche e i dipendenti pubblici sugli obblighi derivati dalla CRPD.

2. Assicurare alle persone con disabilità l'accessibilità alle informazioni, alle comunicazioni, ai servizi elettronici e di emergenza, comprese le app accessibili; adottare linee guida sull'accessibilità per strutture e servizi pubblici o aperti al pubblico, fornire appropriata formazione ai professionisti dell'accessibilità con particolare attenzione a coloro che sviluppano hardware e software.

3. Promuovere e sostenere la progettazione e lo sviluppo così come la disponibilità e fruibilità di beni e servizi sulla base dei principi dell'Universal design.

4. Raccogliere dati statistici sul livello di accessibilità e fruibilità da parte delle persone con disabilità di tutti i mezzi di trasporto (aereo, su ferro, su gomma, su fune, su acqua).

Inserire negli indicatori il livello di accessibilità dei trasporti, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici, dei siti web pubblici.

Prosperità

I. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione

1.2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti

L'utilizzo delle nuove tecnologie è un tema importante per garantire a tutti i cittadini di beneficiarne. Spesso però le persone con disabilità vengono dimenticate, creando nuove barriere, ostacoli e discriminazioni. L'Italia ha definito uno standard di accessibilità ai siti web, ma spesso non li applica nei siti web pubblici. Lo stesso vale nelle strumentazioni tecniche di digitalizzazione dei documenti (cartelle cliniche, sentenze dei tribunali, etc.).

Proposte

1. Garantire l'accessibilità nella realizzazione del progetto di agenda digitale ed in tutte le azioni legate alla diffusione di reti intelligenti (siti web, applicazioni di tutti i tipi, etc.)

Inserire negli indicatori la valutazione del rispetto degli standard di accessibilità

III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo

III.6 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile

Il sistema italiano turistico presenta ancora forti carenze in tema di accessibilità alle persone con disabilità. Permangono ancora molte strutture alberghiere, di ristorazione e strutture turistiche (trasporti, servizi online, guide turistiche non adeguatamente formate, etc.) ancora fortemente inaccessibili. Lo standard di accessibilità rappresenta ormai uno dei livelli di qualità e di sostenibilità dei servizi turistici, oltre a garantire la non discriminazione di vaste fasce di cittadini.

Proposte

1. Inserire l'accessibilità turistica all'interno delle politiche di qualità e sostenibilità turistica

Inserire negli indicatori lo standard di accessibilità nei servizi turistici

II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità

II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità

*(vedi II. **Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano***

*II.1 **Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione**)*

PACE

I. Promuovere una società non violenta e inclusiva

*I.1 **Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime***

Nonostante sia acclarato che **le donne con disabilità siano maggiormente esposte alla violenza sessuale, fisica e psicologica** non ci sono riferimenti specifici nella Legge n 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza sessuale"¹⁷ ma solo un generico aggravamento della pena per le violenze compiute a danno delle persone con disabilità a prescindere dal genere. La mancanza di riferimento normativo è alla base di una totale assenza di informazioni per quanto riguarda violenze e abusi subiti da donne con disabilità in Italia. Anche in altri due recenti rapporti ufficiali sul tema delle violenze sessuali e dei maltrattamenti¹⁸ non ci sono informazioni riguardanti le donne e ragazze con disabilità.

¹⁷ http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/scheda_legge_66_1996.pdf I beneficiari della legge sono uomini e donne, adulti o minori, costretti a eseguire e subire atti sessuali. Ai bambini viene garantita una protezione speciale.

¹⁸ "Violenza e maltrattamento contro le donne" commissionato dal Ministero dei Diritti e delle Pari Opportunità e condotta tra gennaio ed ottobre 2007 dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), basato sui risultati di uno studio sulla sicurezza delle donne e "Molestie e molestie sessuali" condotta dall'ISTAT tra il 2008 ed il 2009.

L'assenza di dati non significa che il fenomeno non esiste. Piuttosto dimostra l'indifferenza e la poca attenzione da parte delle autorità italiane.

Ciò è a maggior ragione dimostrato dalla totale assenza di riferimenti alle donne con disabilità nel "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" DPCM 7 luglio 2015.

Le donne con disabilità non sono infatti incluse nelle politiche di prevenzione e raramente rientrano nelle statistiche sulla violenza sebbene siano percepite come un "facile obiettivo" e doppiamente esposte al rischio di subire violenza fisica e sessuale rispetto alle donne senza disabilità. Uno studio dimostra anche che il 39-68% delle ragazze e il 16-30% dei ragazzi con disabilità intellettive saranno sessualmente abusati prima del raggiungimento del loro 18esimo compleanno.¹⁹

Il rischio di essere soggetti a violenza o abuso è reale nelle persone, specialmente donne con malattia mentale o disabilità intellettiva e psicosociale che vivono in istituti. La completa dipendenza da altri le espone ad un rischio di violenza e anche quando riescono a sopravvivere ad una violenza, non riescono a trovare servizi di protezione adatti a loro in termini di presenza numerica e di accessibilità fisica e culturale. Gli operatori dei servizi di consulenza e di emergenza spesso non sono consapevoli del rischio che queste donne corrono perché non conoscono la condizione di disabilità o perché non riconoscono, mancando di strumenti culturali e tecnici, l'abuso come violento ed associato alla disabilità. Il rischio di cattiva interpretazione dei segni di violenza è ridotto quando gli operatori hanno frequentato specifici corsi di formazione.

Allo stesso tempo gli operatori delle autorità responsabili di raccogliere le denunce di stupro dovrebbero essere formati su come approcciare le donne con disabilità quando riportano episodi di violenza, maltrattamento ed abuso. Le statistiche mostrano che tra i numerosi casi portati dinanzi al giudice, solo pochi di loro risultano perpetrati nei confronti delle donne con disabilità. Ciò significa che o la violenza non viene segnalata o la donna con disabilità non si ritiene credibile, perché può essere non in grado di segnalare l'abuso su un piano di parità, come gli altri.

Se nel 2006 il report ISTAT²⁰ sulla violenza contro le donne non riportava informazioni sulle donne con disabilità, va però segnalato positivamente che nel report ISTAT "Violenza contro le donne" pubblicato nel giugno 2015 appaiono alcuni dati riferiti a donne con problemi di salute o disabilità²¹. Il rapporto specifica che la violenza fisica o sessuale raggiunge il 36% tra coloro che dichiarano di avere una cattiva salute, il 36,6% fra chi ha limitazioni gravi. La violenza sessuale nel suo insieme è però meno influenzata dalle condizioni di salute, fatta eccezione per le donne con limitazioni e malattia croniche, per cui raggiunge circa il 24% e per le forme più gravi della violenza sessuale, come stupri e tentati stupri (10% contro il 4,7% delle donne senza limitazioni)

Proposte

19 Sobsey, 1994, as reported in Reynolds, 1997 cited in Rousso 2000

20 http://www3.istat.it/dati/catalogo/20091012_00/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf

21 http://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf?title=Violenza+contro+le+donne+-+05%2Fgiu%2F2015+-+Testo+integrale.pdf

1. Promuovere all'interno dei servizi di cura, prevenzione e lotta alla violenza contro le donne l'attenzione culturale e tecnica alla identificazione della violenza collegata alla disabilità.

2. Promuovere percorsi di formazione per il personale della giustizia, dei centri anti-violenza, dei servizi di emergenza ed in generale degli operatori che lavorano con le donne e le persone con disabilità affinché siano in grado di riconoscere ed identificare l'abuso come violento ed associato alla disabilità.

Inserire negli indicatori il target delle donne con disabilità e dei bambini con disabilità

1.2 Garantire l'accoglienza di migranti e richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose

Per quanto riguarda i centri per rifugiati e migranti in Italia, mancano informazioni sulla situazione della accessibilità delle misure di accoglienza e di sostegno ad un'accoglienza rispettosa dei loro diritti umani. Mancano Anche informazioni sulla disponibilità di servizi di sostegno psicosociale persone con disturbi da stress post-traumatico.

Osservazioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite: all'articolo 11 della CRPD:

26. Il Comitato raccomanda che tutte le persone con disabilità in arrivo nello Stato parte possano accedere ai servizi in condizioni di parità con gli altri e che quelli con disabilità psico-sociali ricevano adeguato sostegno e riabilitazione con modalità rafforzate. Il Comitato raccomanda la ratifica della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie nonché la Carta del 2016 sull'inclusione delle persone con disabilità nelle azioni di natura umanitaria.

Proposte

1. Inserire nelle politiche di accoglienza dei migranti in Italia la garanzia di centri di accoglienza rispettosi della legislazione italiana in materia di accessibilità

2. Prevedere per gli immigrati con disabilità appropriati sostegni per garantire il rispetto di loro diritti umanitari

Inserire negli indicatori una specifica attenzione ai migranti con disabilità ed alle forme di assistenza

II. Eliminare ogni forma di discriminazione

II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori

II.2 Contrastare la discriminazione di genere e garantire la parità di diritti

II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità

PER QUANTO LA LEGISLAZIONE ITALIANA (articolo 9 della Legge 99/2015) preveda un accomodamento ragionevole in ambito dell'impiego, non esiste una definizione di accomodamento ragionevole, che dovrebbe coprire tutti gli ambiti della discriminazione.

La legge 67/06, sulla discriminazione sulla base della condizione di disabilità, non soddisfa completamente gli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione ONU in tema di non discriminazione. In particolare, non comprende la definizione di accomodamento ragionevole e non riconosce esplicitamente la mancanza di accomodamenti ragionevoli come forma di discriminazione basata sulla disabilità.

Inoltre, la Legge 67/06 mantiene una farraginosità nella sua concreta applicazione, tale da risultare scarsamente utilizzata impedendo di fatto sia ai cittadini che agli enti riconosciuti di agire in presenza di discriminazioni, sia dirette che indirette.

Osservazioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite: all'articolo 5 della CRPD:

10. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare immediatamente una definizione di "accomodamento ragionevole" in linea con la Convenzione e di porre in atto una norma giuridica che stabilisca esplicitamente che il rifiuto di un accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione basata sulla disabilità in tutte le aree della vita, compresi i settori pubblico e privato.

12. Il Comitato raccomanda di porre in atto leggi e politiche appropriate per realizzare strumenti operativi per affrontare la discriminazione plurima e intersettoriale, compresi efficaci sanzioni e correttivi, prevedere la formazione del personale di tutti i dipartimenti e di assicurare che le persone con disabilità abbiano le informazioni sulle procedure di reclamo e richiesta di correttivi. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte prenda in considerazione l'articolo 5 della Convenzione nell'attuazione dell'Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile n. 10, punti 10.2 e 10.3.

e sull'articolo 6:

14. Il Comitato raccomanda che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte tenga in considerazione l'articolo 6 della Convenzione e il Commento Generale del Comitato no. 3 nell'attuazione dell'Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile n. 5, punti 5.1, 5.2 e 5.5.

Proposte

1. Adottare una definizione di accomodamento ragionevole che copra tutte le aree di discriminazione

2. Inserire nella n. 67/2006 la definizione di accomodamento ragionevole il rifiuto di fornire l'accomodamento ragionevole come una forma di discriminazione basata sulla disabilità. Semplificare l'accesso alla tutela giudiziaria avverso le discriminazioni dei singoli e collettive basate sulla

disabilità, anche attraverso l'aggiornamento costante dell'elenco dei soggetti legittimati ad agire e ridefinendone i criteri di accesso sulla scorta della maggiore rappresentatività.

3. promuovere una campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema della discriminazione sulla base della disabilità.

Inserire negli indicatori il tema della discriminazione sulla base della condizione di disabilità.

VETTORI DI SOSTENIBILITÀ

II. Monitoraggio e valutazione di politiche piani e progetti

III. Istituzioni, partecipazione e partenariati

La partecipazione alle decisioni che toccano il tema della condizione di disabilità da parte delle associazioni più rappresentative delle persone con disabilità e loro famiglie è riconosciuta dall'articolo 4 comma 3 della CRPD. Purtroppo spesso questo non avviene e si prendono decisioni su politiche, legislazioni e programmi senza consultarle.

Una recente ricerca dell'Istat ha fatto emergere che il 25% della popolazione italiana vive una condizione di disabilità.

La strategia sui SDGs dovrebbero correggere questa stortura garantendo una presenza continua negli organismi di monitoraggio delle organizzazioni più rappresentative delle persone con disabilità e loro famiglie.

Osservazioni del Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite: all'articolo 4 della CRPD:

7. Il Comitato è preoccupato per la mancanza di consultazione con le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative e per il fatto che l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità non è un organo consultivo permanente. Il Comitato è inoltre preoccupato per la grave negligenza di non dare priorità alle indicazioni delle organizzazioni delle persone con disabilità, trattando nello stesso modo i punti di vista di tutte le parti interessate, limitando così la portata dei contributi che potrebbero venire dalle persone con disabilità, comprese le donne e i minori con disabilità, che partecipano a processi decisionali diretti.

8. Il Comitato raccomanda l'istituzione di un organo consultivo permanente che consulti in modo efficace e significativo le persone con disabilità attraverso le loro organizzazioni, riguardo alla realizzazione di tutte le leggi, le politiche e i programmi; che un'ampia gamma di persone con disabilità rappresentativa della diversità delle situazioni individuali, compresi l'età, il sesso, la fede, la razza, l'orientamento sessuale, lo stato di migrante e le diverse tipologie di deficit partecipino in modo significativo, inclusivo e accessibile al processo decisionale diretto, che

influisce sulla vita delle persone con disabilità a tutti i livelli ed in tutti i settori dello Stato parte.

Proposte

1. Inserire le organizzazioni di persone con disabilità più rappresentative a livello nazionale nel sistema e negli organismi di monitoraggio degli SDGs in Italia.

Inserire negli indicatori la partecipazione delle organizzazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie nelle decisioni prese e nei sistemi e negli organismi di monitoraggio degli SDGs

Il presente documento è stato elaborato da

Disabled People's International Italia Onlus –
DPI Italia Onlus

www.dpitalia.org

Rete Italiana Disabilità e Sviluppo – RIDS

www.ridsnetwork.org

Federazione Italiana per il Superamento
dell'handicao - FISH

www.fishonlus.it